

REGIONE PIEMONTE
ASSESSORATO AGRICOLTURA,
TUTELA DELLA FAUNA E DELLA FLORA
DIREZIONE AGRICOLTURA

L.R. 12/10/78 n. 63, art. 51.

Programma regionale per lo sviluppo della gestione in forma associata di macchine ed attrezzature agricole.

Istruzioni operative e bando

DISPOSIZIONI E CRITERI

1. Ambito Normativo

La L.R. 12/10/78, n. 63, art. 51 prevede la concessione di agevolazioni per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole in favore di imprenditori agricoli singoli ed associati.

La D.G.R. n. 26-9076 dell'1/07/2008 ha adeguato i regimi di aiuto di stato relativi agli investimenti nelle aziende agricole istituiti dalla L.R. n. 63/78, tra i quali anche quanto previsto dall'articolo 51, agli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (C319 del 27 dicembre 2006).

L'articolo 2 della L.R. n. 17/99 ha trasferito alle Province l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti, tra le altre, gli interventi relativi al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie e alla creazione di nuove aziende, ivi compresi il finanziamento dei piani di sviluppo aziendali ed interaziendali, per la fase della produzione nonché della trasformazione aziendale; gli interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni vegetali e gli interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni animali.

Tuttavia l'articolo 6 della legge, al punto 1 prevede che restino riservate alla competenza della Regione, relativamente alle funzioni amministrative conferite agli enti locali, la "attuazione di programmi, compresa l'erogazione di incentivi, qualora, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, sia utile l'unitario esercizio a livello regionale".

In data 15/10/2009 il comitato, di cui l'articolo 8 della L.R. n. 17/99, è stato informato circa la necessità di ricorrere a quanto previsto al punto 1 dell'articolo 6 della predetta legge, riservando la competenza della gestione dell'intervento alla Regione Piemonte.

2. Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti:

- le cooperative agricole e loro consorzi iscritte all'Albo delle Società cooperative a mutualità prevalente;

- altre forme associate in possesso dei requisiti di cui l'articolo 1 comma 3 del D.Lgs. n. 99/2004 composte da almeno 3 soci nel caso in cui sia la sede operativa dell'associazione sia le imprese ad essa associate ricadono in zona di montagna e da almeno 5 soci negli altri casi. Esse devono essere costituite secondo quanto previsto dal codice civile, con atto pubblico e il cui Statuto preveda il voto pro-capite.

Le macchine e le attrezzature ammesse a finanziamento dovranno essere utilizzate esclusivamente a favore delle imprese associate e l'utilizzo dovrà essere dimostrato sulla base di specifica fatturazione.

Nel caso di imprese beneficiarie in corso di costituzione, la domanda può essere presentata, in nome e per conto della stessa, da uno dei soci costitutari. L'aiuto potrà essere concesso solo dopo l'avvenuta costituzione dell'impresa beneficiaria.

Gli aiuti possono essere concessi solo alle imprese che non rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà.

Lo Statuto deve prevedere la possibilità di utilizzo in forma associata delle macchine ed attrezzature agricole. L'eventuale adeguamento dello Statuto deve comunque avvenire prima della concessione dell'aiuto.

3. Compatibilità con il P.S.R. 2007-2013

Il verificarsi di una delle sotto elencate condizioni, così come previsto dalla parte generale del Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Piemonte, determina l'esclusione dall'aiuto:

- mancata regolarità contributiva;
- mancato rispetto delle norme sulle "quote latte": non sono ammissibili domande riferite ad aziende che non abbiano effettuato il versamento del prelievo dovuto;
- mancato versamento di somme per sanzioni e penali varie irrogate da Regione, Province, Comunità Montane, AGEA ed ARPEA nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
- mancata restituzione di somme indebitamente percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, Province, Comunità Montane, AGEA ed ARPEA;
- condanna passata in giudicato del richiedente per reati di frodi o sofisticazioni di prodotti agroalimentari.

Il richiedente potrà attestare l'insussistenza delle sopraindicate clausole di esclusione mediante sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, art. 47. Tali dichiarazioni sono soggette ai controlli di cui all'articolo 71 del sopra citato D.P.R..

4. Investimenti ammissibili.

Sono ammissibili a finanziamento le macchine e le attrezzature che siano utilizzate in forma associata da almeno 5 soci titolari di imprese agricole fiscalmente distinte.

Nel caso in cui la sede operativa dell'impresa beneficiaria e tutte le imprese dei soci utilizzatori ricadano in zona di montagna il numero minimo di soci utilizzatori è pari a 3.

L'effettivo utilizzo in forma associata dovrà essere dimostrato attraverso la presentazione di rendicontazione annuale, redatta su un apposito modello predisposto dal competente ufficio regionale, riportante per ogni bene oggetto di finanziamento i costi sostenuti da ciascun socio utilizzatore desunti dalle fatture.

La rendicontazione dovrà essere presentata entro 6 mesi dalla conclusione di ciascuno dei quattro esercizi finanziari a partire dall'anno seguente a quello in cui è stata presentata la comunicazione di avvenuto acquisto.

L'utilizzo dovrà avvenire in modo equilibrato tra i soci e pertanto a ciascun socio non potrà essere fatturato, per ogni singola macchina ed attrezzatura agricola finanziata, più del 35% del costo complessivo annuo rendicontato.

Nel caso in cui sia la sede operativa del beneficiario sia le imprese utilizzatrici ad essa associate ricadono in zona di montagna la percentuale di cui al paragrafo precedente è elevata al 60%.

Qualora le macchine e le attrezzature oggetto di finanziamento siano utilizzate dal beneficiario per attività agricole svolte direttamente dallo stesso, la rendicontazione di cui sopra dovrà essere redatta anche sulla base di parametri tecnici e dovranno essere rispettati i limiti indicati nei due precedenti paragrafi.

Le macchine e le attrezzature ammesse a finanziamento dovranno essere utilizzate esclusivamente a favore delle imprese associate escludendo quindi ogni forma di contoterzismo.

I beni oggetto di finanziamento devono essere utilizzati nel territorio della Regione Piemonte.

Così come previsto dal regolamento (CE) n. 1857/2006, l'investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) riduzione dei costi di produzione;
- b) miglioramento e riconversione della produzione;
- c) miglioramento della qualità.

Inoltre non sono ammissibili i semplici investimenti di sostituzione, così come definiti dall'art. 2, comma 17 del Reg. (CE) n. 1857/2006.

Gli acquisti devono essere effettuati dopo la data della determinazione dirigenziale di concessione dell'aiuto, come previsto dagli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

5. Contributi e criteri.

Alle imprese ubicate in zona di pianura e di collina, potrà essere concesso un contributo in conto capitale fino al 30% della spesa ritenuta ammissibile.

La percentuale di contribuzione potrà essere elevata fino al 35% se la sede operativa dell'impresa beneficiaria e tutte le imprese utilizzatrici ricadono in zona di montagna.

Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006 e dagli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 si deve tener conto delle seguenti indicazioni generali:

- non sono ammissibili al finanziamento macchine ed attrezzature agricole usate;

- non sono ammissibili al finanziamento macchine ed attrezzature agricole per le quali sono stati ottenuti aiuti previsti dal P.S.R. 2007-2013 e dall'art. 10 della Legge Regionale n. 12 del 23 maggio 2008 "Programma di meccanizzazione agricola". Altri enti o istituzioni potranno concedere aiuti aggiuntivi nel limite fissato dagli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 e dal regolamento (CE) n. 1857/06;
- la spesa massima ammissibile a finanziamento non potrà superare l'importo di € 300.000,00;
- la spesa richiesta in domanda non potrà essere inferiore ad € 25.000,00;
- lo stesso beneficiario non potrà presentare una nuova domanda a valere sul presente programma prima che siano trascorsi 180 giorni dalla presentazione della domanda precedente.

Non sono ammissibili a finanziamento inoltre:

- la spesa per IVA, imposte o tasse;
- beni utilizzati al di fuori del territorio della Regione Piemonte;
- investimenti fatturati prima della data della determinazione dirigenziale di concessione dell'aiuto;
- acquisto di attrezzatura minuta, materiali di consumo ed i beni non soggetti ad ammortamento;

6. PROCEDURE.

Domande

Le domande devono essere presentate, redatte sull'apposito modello e corredate di tutta la documentazione sotto indicata, alla Regione Piemonte, Direzione Agricoltura, Settore Sviluppo Agro-Industriale e Distrettuale, Corso Stati Uniti 21, 10128 Torino, a partire dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte e fino all'esaurimento delle risorse disponibili, che verrà comunicato con apposito atto dirigenziale e che sarà pubblicato sul sito web della Regione Piemonte.

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo di raccomandata AR e, come data di presentazione, fa fede il timbro postale di partenza.

Eventuali informazioni possono essere richieste alla Regione Piemonte, Direzione Agricoltura, Settore Sviluppo Agro-Industriale e Distrettuale, Corso Stati Uniti 21, 10128 Torino (dott. Adriano Favot tel. 011/432-2846, e-mail adriano.favot@regione.piemonte.it; p.a. Flavio Gagliano tel. 011/432-4371 e-mail flavio.gagliano@regione.piemonte.it).

Le domande presentate oltre la data di esaurimento delle risorse disponibili o prive, anche parzialmente, della documentazione prevista saranno archiviate dandone comunicazione agli interessati.

La modulistica è disponibile sul sito internet della Regione Piemonte nella sezione Agricoltura (<http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/index.htm>).

La presentazione delle domande da parte delle imprese interessate non comporta alcun impegno finanziario per l'Amministrazione regionale.

Entro 30 giorni dalla presentazione delle domande, l'ufficio provvede, ai sensi degli artt. 13 e 14 della L.R. 4 luglio 2005, n. 7, a dare comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento.

Documentazione da presentare con la domanda:

1. n. 3 preventivi comparabili di ditte diverse per ogni acquisto indicato in domanda;
2. copia della delibera dell'organo competente, qualora obbligatorio per legge, con la quale si è assunta la decisione di chiedere l'intervento regionale e si è designata la persona incaricata della presentazione della domanda, della riscossione del contributo e di tutti gli adempimenti eventualmente occorrenti;
3. elenco soci redatto su apposito modello;

4. relazione tecnico economica che evidenzi per ciascun acquisto: i soci utilizzatori e le superfici interessate (per le macchine aventi obbligo d'iscrizione all'U.M.A le superfici indicate dovranno corrispondere con quelle riportate nella specifica procedura per l'assegnazione del carburante agevolato); analisi costi-benefici; tutte le informazioni atte a dimostrare che non si tratta di mera sostituzione;
5. copia del regolamento interno di utilizzo delle macchine ed attrezzature agricole;
6. (solo se non depositati presso la Camera di Commercio) copia atto costitutivo, Statuto e bilancio d'ultimo esercizio recante gli estremi di deposito, completo di nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e verbale dell'assemblea che lo ha approvato;
7. (solo se cooperative) copia del certificato/attestato di avvenuta revisione cooperativa, ovvero copia della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6, D.L. 2 agosto 2002, n. 220.

Nel caso in cui la domanda sia effettuata da un socio costitutivo, in nome e per conto di un'impresa in corso di costituzione, non sono da presentare i documenti di cui ai punti 2, 6 e 7 mentre i documenti di cui ai punti 3, 4 e 5 devono essere presentati in bozza. Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere comunque inoltrata prima della concessione dell'aiuto.

Istruttoria

Il Settore Sviluppo Agro-Industriale e Distrettuale provvederà a definire l'istruttoria tecnico-amministrativa di ciascuna domanda e a predisporre il provvedimento dirigenziale con il quale verrà determinata l'esatta spesa ammessa, l'importo del contributo in conto capitale e le necessarie prescrizioni.

Il Settore Sviluppo Agro-Industriale e Distrettuale darà comunicazione del mancato accoglimento a tutti i soggetti interessati a mezzo lettera raccomandata A.R. secondo le procedure previste dall'art. 15 della L.R. 4 luglio 2005, n. 7.

Richiesta liquidazione del contributo a seguito dell'avvenuto acquisto

Il beneficiario, dopo aver proceduto all'acquisto dei beni oggetto di finanziamento, dovrà richiedere l'erogazione del contributo concesso presentando la documentazione prescritta con il provvedimento dirigenziale di concessione e consistente in genere:

- richiesta di liquidazione del contributo concesso redatto su apposito modello;
- copia delle fatture d'acquisto e dei relativi documenti di trasporto;
- dichiarazioni di quietanza liberatoria;
- dichiarazione di iscrizione delle fatture sul libro giornale, cespiti ed acquisti;
- copia autenticata della carta di circolazione e del certificato di proprietà (in caso di veicoli adibiti alla circolazione su strade pubbliche);
- dichiarazione di conformità all'originale delle copie delle fatture d'acquisto.

Accertamento avvenuto acquisto

Il contributo sarà erogato a seguito della presentazione della documentazione prescritta con il provvedimento dirigenziale di concessione ed a completamento della fase di accertamento di avvenuto acquisto.

Gli acquisti effettuati prima della data della determinazione dirigenziale di concessione dell'aiuto non saranno ammessi a finanziamento.

I contributi sono revocati qualora sia rendicontata una spesa finale con una riduzione superiore al 40% della spesa complessivamente ammessa a finanziamento.

Ogni riduzione superiore al 20% e pari o inferiore al 40% dovrà essere comunque giustificata per iscritto.

Accertamenti successivi al collaudo

Il Settore Sviluppo Agro-Industriale e Distrettuale verificherà a campione il corretto uso delle macchine e le attrezzature oggetto di finanziamento, in particolare se le stesse sono state utilizzate alle condizioni previste dal presente bando.

I contributi sono revocabili qualora:

- a) non siano osservate le prescrizioni indicate nelle Istruzioni operative, nella determinazione dirigenziale di concessione dell'aiuto e non siano rispettati gli impegni assunti, anche relativamente agli anni successivi alla liquidazione del contributo;
- b) non sia presentata la rendicontazione di cui al precedente punto 4 circa l'effettivo utilizzo in forma associata delle macchine e le attrezzature oggetto di finanziamento;
- c) non sia dimostrato l'effettivo utilizzo in forma associata delle macchine e le attrezzature oggetto di finanziamento secondo le modalità previste al precedente punto 4.

Il contributo concesso alle imprese ubicate in zona di montagna è revocabile parzialmente nella misura del 5% qualora il beneficiario non sia in grado di dimostrare che tutte le imprese utilizzatrici ricadono in zona di montagna.

Il mancato rispetto dei parametri indicati al precedente punto 4 non determina la revoca del contributo se limitato ad una sola delle quattro annualità monitorate, purché sia fornita esauriente giustificazione.

7. RICORSI.

I provvedimenti di archiviazione, diniego, sospensione e revoca delle istanze saranno comunicati a mezzo lettera raccomandata AR, secondo le procedure previste dall'art. 15 della L.R. 4 luglio 2005, n. 7, con obbligo per l'Amministrazione di motivare le ragioni del provvedimento; la comunicazione indicherà gli organi ai quali è possibile presentare ricorso.

8. AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE.

I documenti richiesti possono essere resi mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà secondo quanto previsto dagli artt. 19, 46, 47, 48 e 49 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'Amministrazione provvederà a verificare la rispondenza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive, mediante controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse, come previsto dall'art. 71 del medesimo D.P.R..

Ai sensi dell'art. 73, le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

9. NORME TECNICHE.

Varianti

Sono ammesse varianti tecniche agli acquisti approvati in istruttoria, previa autorizzazione dell'Amministrazione Regionale nel limite dell'impegno complessivo di spesa stabilito in precedenza.

Si possono apportare, senza preventiva autorizzazione e nell'ambito della spesa massima ammessa, compensazioni tra le voci di spesa nel limite del 15%.

La sola variazione della marca o della ditta fornitrice, senza che siano apportate modifiche tecniche, non si configura come variante e pertanto non necessita di preventiva autorizzazione.

Varianti che, conseguentemente alla mancata realizzazione di opere e/o acquisti, comportino una riduzione superiore al 40% della spesa ammessa complessiva a finanziamento costituiranno motivo di revoca dell'intero finanziamento.

Tempo di effettuazione degli acquisti

Il termine per l'effettuazione degli acquisti delle macchine e ed attrezzature agricole e la presentazione della documentazione per la liquidazione del contributo è stabilito entro 6 mesi dalla data della Determinazione Dirigenziale di approvazione degli acquisti. Tale termine potrà essere prorogato su motivata e comprovata richiesta da parte del beneficiario fino ad un massimo di ulteriori 3 mesi.

Trascorso il termine assegnato senza che sia stato richiesto il relativo accertamento, l'agevolazione decade.

Quietanze

Le fatture presentate unitamente alla richiesta di liquidazione del contributo devono essere quietanzate dalle ditte emittenti. La dicitura "pagato" apposta sulle fatture non è sufficiente: per essere considerata regolarmente quietanzata, la fattura deve riportare gli estremi delle modalità di pagamento (assegno, ricevuta bancaria, cambiale, ecc.) e deve essere datata e firmata. In alternativa, può essere allegata alla fattura copia della documentazione bancaria attestante il pagamento (bonifico bancario, ricevuta bancaria, ecc.), ovvero lettera della ditta emittente la fattura di dichiarazione di quietanza. Tale lettera deve riportare l'intestazione della ditta emittente la fattura stessa, gli estremi di quest'ultima, le modalità e i tempi di pagamento nonché la formula di quietanza liberatoria secondo il fac-simile predisposto dal Settore Sviluppo Agro-Industriale e Distrettuale. Non è ammesso il pagamento in contanti.

10. VINCOLO DI DESTINAZIONE

I macchinari e le attrezzature agricole acquistati con il contributo regionale non possono essere distolti dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo (compresi donazione e comodato), né locati, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di fattura d'acquisto.

Può essere ammessa, previa valutazione e conseguente autorizzazione scritta dell'Amministrazione Regionale, l'alienazione o la cessione anticipata di detti beni, purché determinata da cause di forza maggiore o da motivate ragioni di ordine tecnico-economico.

L'inosservanza dei termini sopraindicati comporta la revoca immediata delle agevolazioni concesse per il periodo residuo e il recupero coattivo delle stesse maggiorate degli interessi legali. Nel caso di cessazione dell'attività dell'impresa e, se trattasi di società, anche in caso di scioglimento anticipato, liquidazione o fallimento, viene richiesta la restituzione soltanto del contributo (limitatamente alla quota relativa al periodo intercorrente tra l'alienazione ed il termine del vincolo di destinazione) senza maggiorazione degli interessi legali.